

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231
di
AUTOSTRADA CAMPOGALLIANO SASSUOLO S.p.A.

Versione	Data	Motivo
1	6/10/2016	Adozione del Modello organizzativo della Società
2	20/12/2018	Cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione e nelle attività sensibili svolte presso la Società.
3	18/05/2021	Aggiornamento della mappatura dei rischi, anche in considerazione dell'entrata in vigore dei reati successivi alla seconda versione del Modello.

Sommario

STRUTTURA DEL DOCUMENTO	8
PARTE GENERALE	9
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 (AGG. AL D.LGS. 75/2020).....	10
1.1. CARATTERISTICHE E NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI.....	10
1.2. FATTISPECIE DI REATO INDIVIDUATE DAL DECRETO E DALLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	10
1.3. CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ALL'ENTE	17
1.4. INDICAZIONI DEL DECRETO IN ORDINE ALLE CARATTERISTICHE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	18
1.5. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO	19
1.6. LE SANZIONI	19
1.7. LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE.....	21
2. FINALITÀ DEL MODELLO.....	22
3. MODELLO, CODICE ETICO E CODICE DISCIPLINARE	22
4. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	24
5. OGGETTO SOCIALE ED ATTIVITÀ.....	25
5.1. DENOMINAZIONE - SCOPO DELLA SOCIETÀ	25
5.2. ASPETTI RELATIVI ALLA CONCESSIONE	25
5.3. CARICHE SOCIALI.....	29
5.4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA – DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ	30
5.5. GRUPPO DI RIFERIMENTO	30
6. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ	31
7. MODELLO DI AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A. E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE	33
8. IDENTIFICAZIONE DEI REATI RILEVANTI PER LA SOCIETÀ.....	33
9. DESTINATARI DEL MODELLO	34
10. DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	35
11. FORMAZIONE	35
12. ORGANISMO DI VIGILANZA	36
12.3. FUNZIONE	36
12.4. NOMINA DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	36

12.5	REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ	37
12.6	REVOCA, SOSTITUZIONE, DECADENZA E RECESSO	38
12.7	SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E POTERI	38
12.8	FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANIZZAZIONE.....	40
12.9	RAPPORTI CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA CAPOGRUPPO.....	41
13.	WHISTLEBLOWING	41
13.1.	LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	41
13.2.	L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ	42
14.	ATTIVITÀ DI AUDITING.....	43
15.	SISTEMA SANZIONATORIO	44
	PARTE SPECIALE.....	45
1.	LA METODOLOGIA ADOTTATA NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI RISK ASSESSMENT & GAP ANALYSIS.....	47
2.	PRESUPPOSTI DELL'ATTIVITÀ DI RISK ASSESSMENT & GAP ANALYSIS.....	50
2.1.	I RAPPORTI CONTRATTUALI CON AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A. E IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A.	50
2.2.	IL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ E DELLA CAPOGRUPPO AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.....	50
2.2.1.	IL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE DELLA SOCIETÀ.....	51
2.2.2.	LA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	52
3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	52
4.	PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE	52
A.	REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	54
A.1.	INTRODUZIONE.....	54
A.2.	REATI APPLICABILI	56
A.3.	IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	59
A.4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	60
A.5.	PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE	61
A.6.	ATTIVITÀ DI REPORTING	66
A.7.	ATTUAZIONE DEI PRESIDI DI CONTROLLO.....	67
B.	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	68
B.1.	REATI APPLICABILI	68
B.2.	IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	70

B.3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	71
B.4.	PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE	71
B.5.	ATTUAZIONE DEI PRESIDI DI CONTROLLO.....	73
C.	REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, REATI TRANSNAZIONALI	74
C.1.	PREMESSA	74
C.2.	REATI APPLICABILI	74
C.3.	IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	75
C.4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	76
C.5.	PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE	76
C.6.	ATTUAZIONE DEI PRESIDI DI CONTROLLO.....	77
D.	REATI SOCIETARI	78
D.1.	REATI APPLICABILI	78
D.2.	IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	80
D.3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	80
D.4.	PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE	82
D.5.	REPORTING	86
D.6.	ATTUAZIONE DEI PRESIDI DI CONTROLLO.....	86
E.	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	88
E.1.	REATI APPLICABILI	88
E.2.	IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	88
E.3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	89
E.4.	PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE	89
E.5.	REPORTING	90
E.6.	ATTUAZIONE DEI PRESIDI DI CONTROLLO.....	90
F.	OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	92
F.1.	REATI APPLICABILI	93
F.2.	IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	94
F.2.1.	PREMESSA	94
F.2.2.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI	95
F.3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	96
F.4.	PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE	97

F.5.	PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE	98
F.6.	REPORTING	101
F.7.	ATTUAZIONE DEI PRESIDI DI CONTROLLO.....	101
G.	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	103
G.1.	REATI APPLICABILI	103
G.2.	IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	103
G.3.	PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE	104
G.4.	PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE	104
G.5.	ATTUAZIONE DEI PRESIDI DI CONTROLLO.....	105
H.	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA	106
H.1.	REATI APPLICABILI	106
H.2.	IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	106
H.3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	106
H.4.	PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE	107
H.5.	REPORTING	107
H.6.	ATTUAZIONE DEI PRESIDI DI CONTROLLO.....	108
I.	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE.....	109
I.1.	REATI APPLICABILI	109
I.2.	IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	109
I.3.	PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE	109
I.4.	PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE	110
I.5.	ATTUAZIONE DEI PRESIDI DI CONTROLLO.....	111
J.	REATI AMBIENTALI	112
J.1.	INTRODUZIONE.....	112
J.2.	REATI APPLICABILI	113
J.3.	IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	115
J.4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	115
J.5.	PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO.....	118
J.6.	ATTUAZIONE DEI PRESIDI DI CONTROLLO.....	120
K.	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	122
K.1.	LE FATTISPECIE DEI REATI RICHIAMATE DALL’ART. 25–DUODECIES DEL DECRETO	122

K.2.	IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	122
K.3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	122
K.4.	PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE	123
K.5.	REPORTING	124
K.6.	ATTUAZIONE DEI PRESIDI DI CONTROLLO.....	125
L.	REATI TRIBUTARI.....	126
L.1.	LE FATTISPECIE DEI REATI RICHIAMATE DALL'ART. 25-<i>QUINQUESDECIES</i> DEL DECRETO	126
L.2.	I REATI APPLICABILI.....	127
L.3.	IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	128
L.4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	128
L.5.	PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE	129
L.6.	REPORTING	132
	PER LE OPERAZIONI ESEGUITE NELL'AMBITO DELLE PREDETTE "AREE SENSIBILI" IL RESPONSABILE AAFP RICHIEDE ALLA CAPOGRUPPO DI FORNIRE ALLA SOCIETÀ CON CADENZA SEMESTRALE, A MENO CHE NON SE NE RAVVISI L'OBBLIGO DI INFORMATIVA IMMEDIATA, ADEGUATA E SPECIFICA REPORTISTICA IN MERITO ALLE ATTIVITÀ DA QUEST'ULTIMI ESEGUITE, CHE CONTENGA: (I) LA DATA O IL PERIODO DI RIFERIMENTO DEL RAPPORTO; (II) LA STRUTTURA AZIENDALE COINVOLTA E LE PERSONE DELEGATE (REFERENTI INTERNI DELLA CAPOGRUPPO E/O DELL'<i>OUTSOURCER</i> IP); (III) I SOGGETTI TERZI INTERESSATI DAL RAPPORTO; (IV) L'OGGETTO DEL RAPPORTO CON IL SOGGETTO TERZO CON UNA BREVE DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE.	132
	IL RESPONSABILE AAFP O SOGGETTO DELEGATO HA IL COMPITO DI TENERE A DISPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA SOCIETÀ LA PREDETTA DOCUMENTAZIONE E RIFERIRE ALLO STESSO SULLE OPERAZIONI ESEGUITE PER CONTO DELLA SOCIETÀ QUALORA FOSSERO CONVOCATI NELLE AUDIZIONI PERIODICHE DISPOSTE DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEL CORSO DELL'ANNO.	132
	SU QUALSIASI DELLE OPERAZIONI SOPRA INDICATE REALIZZATE DAI SOGGETTI DESTINATARI E VALUTATE POTENZIALMENTE A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI, L'ORGANISMO DI VIGILANZA AVRÀ FACOLTÀ DI EFFETTUARE I CONTROLLI RITENUTI PIÙ OPPORTUNI, DEI QUALI DOVRÀ ESSERE FORNITA EVIDENZA SCRITTA.	132

L.7. ATTUAZIONE DEI PRESIDI DI CONTROLLO..... 132**DEFINIZIONI**

- **Attività sensibili:** le attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al Decreto.
- **Attività strumentali:** le attività che, pur non presentando rischi diretti di rilevanza penale, se combinate con le attività direttamente sensibili, possono supportare la realizzazione del reato e sono quindi funzionali alla condotta illecita.
- **Capogruppo o Autobrennero:** Autostrada del Brennero S.p.A.;
- **Comitato Esecutivo:** è un Comitato composto dal Presidente e dal Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione, dall'Amministratore Delegato e dal Consigliere/Direttore Tecnico.
- **Consulenti:** i soggetti che in ragione delle competenze professionali prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Società.
- **D.lgs. 231/2001 o Decreto:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni.
- **Gruppo:** Autostrada del Brennero S.p.A. e le società controllate, collegate e partecipate.
- **Incaricato di un pubblico servizio:** colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio", intendendosi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 c.p.).
- **Linee guida Confindustria:** documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 ed aggiornato al marzo 2014) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto.
- **Modello:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001.
- **Organi sociali:** sono sia l'organo amministrativo che il Collegio Sindacale della Società.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** l'organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.
- **Outsourcer:** è l'appaltatore di beni e/o servizi affidati dalla Società.
- **Outsourcer IP:** Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
- **PA:** la Pubblica Amministrazione.
- **Partner:** sono le controparti contrattuali della Società, persone fisiche o giuridiche, con cui la stessa addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.
- **Pubblico ufficiale:** colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa" (art. 357 c.p.).

- **Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società;
- **Società:** Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A.;
- **Società controllate:** sono le società direttamente o indirettamente controllate da Autobrennero ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, Codice Civile;
- **Soggetti subordinati:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente;
- **Vertice della Società:** Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vicepresidente, Amministratore Delegato della Società.

Struttura del documento

Il presente documento, strutturato in una Parte Generale e in una Parte Speciale, comprende una disamina della disciplina contenuta nel D.lgs. 231/2001 e costituisce le linee guida che descrivono il processo di adozione e aggiornamento del Modello da parte di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A., i reati rilevanti per la Società, i Destinatari del Modello, l'Organismo di Vigilanza della Società, il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni, gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale.

La Parte Speciale descrive le attività sensibili per la Società ai sensi del Decreto, cioè quelle attività nell'ambito delle quali potrebbe essere commesso uno dei reati previsti dal Decreto, i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti, da recepirsi nelle procedure operative e prassi aziendali, così da rendere le stesse idonee a prevenire la commissione di reati.

Oltre a quanto di seguito espressamente descritto, sono inoltre parte integrante del presente documento:

- la Matrice di Risk Assessment & Gap Analysis ("**RA&GA**") finalizzata all'individuazione delle attività sensibili, qui integralmente richiamate e agli atti della Società;
- il Codice Etico e di Comportamento delle Società controllate adottato da Autobrennero che definisce i principi e le norme di comportamento della Capogruppo e delle Società controllate;
- tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali, nonché il Manuale del Sistema di Gestione Integrata (Q-HSE), le procedure ed istruzioni operative della Capogruppo, che di questo documento costituiscono attuazione. Tali atti e documenti sono reperibili secondo le modalità previste per la loro diffusione all'interno della Società e della Capogruppo.

Parte Generale

1. Il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231 (agg. al D.lgs. 75/2020).

1.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (nel seguito, anche il “Decreto”), nel recepire la normativa comunitaria sulla lotta alla corruzione, introduce e disciplina la responsabilità amministrativa derivante da reato degli enti collettivi, che fino al 2001 potevano unicamente essere chiamati a pagare, in via solidale, le multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentanti legali, amministratori o dipendenti. La natura di questa nuova forma di responsabilità degli enti è di genere misto e la sua peculiarità sta nel fatto che coniuga aspetti del sistema penale e del sistema amministrativo. L’ente è punito con una sanzione amministrativa in quanto risponde di un illecito amministrativo, ma è sul processo penale che si basa il sistema sanzionatorio: l’Autorità competente a contestare l’illecito è il pubblico ministero, mentre è il giudice penale che irroga la sanzione.

La responsabilità amministrativa dell’ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l’autore del reato, o il reato si sia estinto per una causa diversa dall’amnistia. In ogni caso la responsabilità dell’ente va sempre ad aggiungersi e mai a sostituirsi a quella della persona fisica autrice del reato.

Il campo di applicazione del Decreto è molto ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. La normativa non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per esempio i partiti politici e i sindacati).

1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni

L’ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati – c.d. reati presupposto – indicati dal Decreto o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato.

Rientrano tra i reati presupposto tipologie di reato molto differenti tra loro, alcune tipiche dell’attività d’impresa, altre delle attività proprie delle organizzazioni criminali. L’enumerazione dei reati è stata ampliata successivamente a quella originaria contenuta nel Decreto. Sono infatti intervenute le seguenti estensioni: Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, che ha introdotto l’art. 25-bis «*Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*», in seguito ampliato e modificato in «*Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*» dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99; Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha introdotto l’art. 25-ter «*Reati Societari*», in seguito ampliato e modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha introdotto il reato di “*corruzione tra privati*” (art. 2635 c.c.); Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha introdotto l’art. 25-quater «*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico*»; Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha introdotto l’art. 25-quinquies «*Delitti contro la personalità individuale*»; Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha introdotto l’art. 25-sexies

«Abusi di mercato»; Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha introdotto l'art. 25 *quater*.1 «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»; Legge 16 marzo 2006, n. 146, che prevede la responsabilità degli enti per i reati transnazionali; Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha introdotto l'art. 25-*septies* «Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro», in seguito modificato in «Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro» dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha introdotto l'art. 25-*octies* «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita»; Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto l'art. 24 *bis* «Delitti informatici e trattamento illecito di dati»; Legge 15 luglio 2009, n. 94 che ha introdotto l'art. 24 *ter* «Delitti di criminalità organizzata»; Legge 23 luglio 2009, n. 99 – già citata – che ha introdotto l'art. 25 *bis*.1 «Delitti contro l'industria e il commercio» e l'art. 25-*novies* «Delitti in materia di violazione del diritto d'autore»; Legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto l'art. 25-*decies* «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria»; Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, che ha introdotto l'art. 25-*undecies* «Reati ambientali»; Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n.109, che ha introdotto l'art. 25-*duodecies* «Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare»; Legge 6 novembre 2012, n. 190 – già citata –, che ha modificato l'art. 25, modificando i reati di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e il reato di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) e introducendo il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.); Legge 15 dicembre 2014 n.186 che ha modificato l'art. 25-*octies* «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita» introducendo il reato di Autoriciclaggio; Legge n. 68 del 22 maggio 2015 che ha modificato l'art. 25-*undecies* «Reati ambientali», Legge 27 maggio 2015 n. 69. Il Decreto Legislativo n. 38 del 15 marzo 2017 ha modificato l'art. 25-*ter* «Reati Societari» modificando il reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. ed introdotto il reato di «Istigazione alla corruzione tra privati» ex art. 2635-*bis* c.c., inasprendo il relativo trattamento sanzionatorio, la Legge n. 161 del 17 ottobre 2017 recante Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate ha apportato modifiche all'art. 25-*undecies*, la Legge n.199 del 29 ottobre 2016 recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo», ha apportato modifiche all'art. 25-*quinqies* del D.lgs. 231/2001 «Delitti contro la personalità individuale», la Legge n. 167 del 20 novembre 2011, «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 che ha introdotto l'art. 25-*terdecies* «Razzismo e Xenofobia» del D.lgs. 231/2001 e la Legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato» ha apportato modifiche all'art. 6 del D.lgs. 231/2001.

Inoltre, la Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, che ha convertito con modificazioni il Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 *“recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”* ha modificato il testo del Decreto introducendo l'art. 25-quinquiesdecies, successivamente modificato dal Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 (recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”*) che hanno integrato i reati-presupposto con i seguenti reati tributari: i) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000); ii) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000); iii) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000); iv) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000); v) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000). In ultimo, l'art. 25-quinquiesdecies è stato integrato a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 che ha integrato i seguenti reati tributari: (i) Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000); (ii) Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000); (iii) Indebita compensazione (art. 10-*quater* D.lgs. n. 74/2000).

Inoltre, il predetto Decreto legislativo n. 75/2020 ha esteso la responsabilità degli enti anche per: i) i delitti di frode nelle pubbliche forniture, ex art. 356 c.p.; ii) frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo, ex art. 2, comma 1, Legge n. 898/1986; iii) peculato, ai sensi dell'art. 314, comma 1, c.p. (con l'esclusione dell'ipotesi di uso momentaneo del bene); iv) peculato mediante profitto dell'errore altrui, ex art. 316 c.p.; v) abuso d'ufficio, ex art. 323 c.p.; nonché vi) il contrabbando, ai sensi del D.P.R. n. 43/1973.

Di seguito l'elencazione dei reati-presupposto previsti dal Decreto (aggiornata al D.lgs. 75/2020):

- **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di frode di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.** Previsti originariamente dall'art. 24 del Decreto, tra cui: malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.); truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898); abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati.** Previsti dall'art. 24-bis del Decreto (Modificato dal D.lgs. n. 7 e 8/2016), tra cui: Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinqües* c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.); installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni

- informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.); Violazione delle norma in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).
- **Delitti di criminalità organizzata**, previsti dall'art. 24-ter del Decreto (modificato dalla L. 69/2015), tra cui: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]; scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L.203/91); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).
 - **Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**. Previsti originariamente dall'art. 25 del Decreto, tra cui: Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]; corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]; corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]; corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]; induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); pene per il corruttore (art. 321 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]; traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019]; peculato (limitatamente al primo comma dell'art. 314 c.p.); peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).
 - **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, previsti dall'art. 25-bis del Decreto, tra cui: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di

- strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- **Delitti contro l'industria e il commercio**, previsti dall'art. 25-*bis*.1 del Decreto, tra cui: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).
 - **Reati societari** previsti dall'art 25-*ter* del Decreto, tra cui: False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]; fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.); false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L n. 69/2015]; impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]; formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; articolo modificato dal D.lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]; istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]; illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); aggio (art. 2637 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.); traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.).
 - **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** previsti dall'art. 25-*quater* del Decreto, tra cui: Associazioni sovversive (art. 270 c.p.); associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.); assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.); finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-*quinquies*.1 c.p.); sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*.2 c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.); atti di terrorismo nucleare (art. 280 *ter* c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.); istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.); cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.); cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.); banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.); assistenza ai

- partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.); impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1); danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2); sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3); pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5) Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** previste dall'art. 25-*quater*.1 del Decreto, in riferimento ai delitti di cui all'art. 583-*bis* c.p.
 - **Delitti contro la personalità individuale**, previsti dall'art. 25-*quinqies* del Decreto, tra cui: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.); pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.); detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater*); pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqies* c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.) [introdotto dalla L. 199/2016]; adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).
 - **Reati di abuso di mercato**, richiamati dall'art. 25-*sexies* del Decreto, tra cui: Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. n. 58/1998); manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. n. 58/1998 e modificato dal D.lgs. n. 107/2018); altre fattispecie in materia di abusi di mercato, ai sensi dell'art. 187-*quinqies* TUF (modificato dal D.lgs. n. 107/2018).
 - **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene della salute sul lavoro** previsti dall'art. 25-*septies* del Decreto (articolo modificato dal D.lgs. n. 107/2018), tra cui: Omicidio colposo (art. 589 c.p.); lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
 - **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** previsti dall'art. 25-*octies* del Decreto, tra cui: Ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.); autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).
 - **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, richiamati dall'art. 25-*novies* del Decreto.
 - **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-*bis* c.p.), richiamato dall'art. 25-*decies* del Decreto.
 - **Reati ambientali**, richiamati dall'art. 25-*undecies* del Decreto (modificato dalla L. 68/2015 e dal D.lgs. n. 21/2018), tra cui: inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.); disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.); delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqies* c.p.); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.); uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.); distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.); importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-*bis* e art. 6); scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e

nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.lgs. n.152/2006, art. 137); attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs. n.152/2006, art. 256); inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.lgs. n. 152/2006, art. 257) Traffico illecito di rifiuti (D.lgs. n.152/2006, art. 259); violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.lgs. n.152/2006, art. 258); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.lgs. n.152/2006, art. 260); false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.lgs. n.152/2006, art. 260-*bis*); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.) [articolo introdotto dal D.lgs. n. 21/2018]; inquinamento doloso provocato da navi (D.lgs. n.202/2007, art. 8); inquinamento colposo provocato da navi (D.lgs. n.202/2007, art. 9); cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, previsto dall'art. 25-*duodecies* del Decreto (modificato dalla L. 161/2017), tra cui: Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.lgs. n. 286/1998) ed Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, D.lgs. n. 286/1998).
- **Razzismo e xenofobia**, previsto dall'art. 25-*terdecies* del Decreto (Articolo introdotto dalla L. n. 167/2017 e modificato dal D.lgs. n. 21/2018], tra cui: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p. (articolo aggiunto dal D.lgs. n. 21/2018).
- **Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o scommessa**, previsto dall'art. 25-*quaterdecies* del Decreto (articolo introdotto dalla L. n. 39/2019).
- **Reati tributari**, previsti dall'art. 25-*quindiesdecies* del Decreto (articolo introdotto dalla L. n. 157/2019 e modificato dal Decreto legislativo n. 75/2020), tra i quali: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000); Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000); Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000); Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000); Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000); Indebita compensazione (art. 10-*quater* D.lgs. n. 74/2000); Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000).
- **Contrabbando**, previsto dall'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto (articolo introdotto dal Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75).
- **Reati transnazionali**. Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale: Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-*ter* e 5, del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio

1973, n. 43); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.); favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.).

L'applicabilità e la rilevanza di ciascun reato per la Società saranno oggetto di approfondimento nel successivo capitolo 8 della presente Parte Generale.

1.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché l'ente sia sanzionabile ai sensi del D.lgs. 231/2001 devono essere integrati altri requisiti normativi. Tali ulteriori criteri della responsabilità degli enti possono essere distinti in "oggettivi" e "soggettivi".

Il primo criterio oggettivo è costituito dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato. In proposito si distingue tra:

- soggetti in "**posizione apicale**", cioè che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore di un'unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l'ente. Si tratta delle persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della società. Sono inoltre assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della società o di sue sedi distaccate;
- soggetti "**subordinati**", ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Specificatamente appartengono a questa categoria i lavoratori dipendenti e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti esterni interessati vi sono i collaboratori, i consulenti, che su mandato della Società compiono attività in suo nome. Rilevanti sono, infine, anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale della società, sempre nel caso in cui questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse della Società.

Ulteriore criterio oggettivo è il fatto che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

- l'"**interesse**" sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
- il "**vantaggio**" sussiste quando l'ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

La Suprema Corte di Cassazione (Cass. Pen., 27 giugno 2019, n. 28097) ha recentemente ribadito, che: *"in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento commessi in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio (...) ricorrono allorquando l'autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, o qualora abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l'ente,*

sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso”.

La responsabilità dell'ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse della società. Il miglioramento della propria posizione sul mercato o l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria sono casi che coinvolgono gli interessi della società senza apportargli però un immediato vantaggio economico.

Quanto ai criteri soggettivi di imputazione del reato all'ente, questi attengono agli strumenti preventivi di cui lo stesso si è dotato al fine di prevenire la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto nell'esercizio dell'attività di impresa. Il Decreto, infatti, prevede l'esclusione dell'ente dalla responsabilità solo se lo stesso dimostra:

- che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

Nonostante il Modello funga da causa di non punibilità sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, sia che sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, il meccanismo previsto dal Decreto in tema di onere della prova è molto più severo per l'ente nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale. In quest'ultimo caso, infatti, l'ente deve dimostrare che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello; il Decreto richiede quindi una prova di estraneità più forte in quanto l'ente deve anche provare una sorta di frode interna da parte di soggetti apicali.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'ente può invece essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, comunque esclusa se, prima della commissione del reato, l'ente si è dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa in organizzazione: l'ente ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

1.4. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto si limita a disciplinare alcuni principi generali in merito al modello di organizzazione, gestione e controllo, senza fornirne però caratteristiche specifiche. Il modello opera quale causa di non punibilità solo se:

- efficace, ovvero se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Quanto all'efficacia del modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- siano individuate le attività della società nel cui ambito possono essere commessi reati;
- siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società, in relazione ai reati da prevenire;
- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto stabilisce che il modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

1.5. I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia di reati-presupposto commessi all'estero.

Il Decreto, tuttavia, subordina questa possibilità alle seguenti condizioni, che si aggiungono ovviamente a quelle già evidenziate:

- sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 del codice penale per poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero;
- la società ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede nei confronti dell'ente.

1.6. Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.lgs. 231/2001 è articolato in quattro tipi di sanzione, cui può essere sottoposto l'ente in caso di condanna ai sensi del Decreto:

I. Sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'ente responsabile. Essa è calcolata tramite un sistema basato su quote che sono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o

attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l'ammontare della singola quota è invece stabilito, tra un minimo di € 258,00 ad € 1.549,00, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

È solamente l'ente a rispondere, con il proprio patrimonio o con il proprio fondo comune, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria. Il Decreto esclude, dunque, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo, che i soci o gli associati siano direttamente responsabili con il proprio patrimonio.

II. Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l'ente è condannato e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a due anni, ed hanno ad oggetto la specifica attività dell'ente cui si riferisce l'illecito. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

III. Confisca

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente. Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'ente). Per il Tribunale di Napoli (Ord. 26 luglio 2007) non

può inoltre considerarsi estranea al concetto di profitto la mancata diminuzione patrimoniale determinata dal mancato esborso di somme per costi che si sarebbero dovuti sostenere.

IV. Pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando l'ente è condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell'ente.

Sebbene applicate in un processo penale, tutte le sanzioni sono di carattere amministrativo. Il quadro delle sanzioni previste dal Decreto è molto severo, soprattutto perché le sanzioni interdittive possono limitare di molto l'esercizio della normale attività d'impresa, precludendo all'ente una serie di affari.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

1.7. Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In caso di trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione stessa, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato alla fusione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente scisso nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito ad ogni singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato; le sanzioni interdittive si applicano all'ente (o agli enti) in cui sia rimasto o confluito il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Se la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o dovute per illeciti di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

2. Finalità del Modello

Con l'adozione del presente documento la Società intende adempiere puntualmente alla normativa, essere conforme ai principi ispiratori del Decreto, nonché migliorare e rendere quanto più efficiente possibile il sistema di controllo interno e di *corporate governance* in essere.

Obiettivo principale del Modello è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo, atto a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto. Il Modello andrà ad integrarsi con il sistema di governo della Società, ed andrà ad implementare il processo di diffusione di una cultura d'impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità.

L'ultimo aggiornamento del Modello è stato eseguito tenendo conto degli indirizzi di carattere generale dettati dalla Capogruppo per la costruzione della struttura dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto delle società controllate del Gruppo, ancorché rispettando l'autonomia della Società.

Il Modello si propone, in linea generale, le seguenti finalità:

- fornire un'adeguata informazione ai dipendenti e a coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati alla Società stessa da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, riguardo le attività che comportano il rischio di commissione dei reati;
- diffondere una cultura d'impresa che sia basata sulla legalità, in quanto la Società condanna ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne, ed in particolare alle disposizioni contenute nel proprio Modello organizzativo;
- diffondere una cultura del controllo;
- attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività di impresa, ponendo l'accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- attuare tutte le misure necessarie per eliminare nel più breve tempo possibile eventuali situazioni di rischio di commissione dei reati.

3. Modello, Codice Etico e Codice Disciplinare

Autobrennero ha approvato un Codice Etico e di Comportamento esteso anche alle Società controllate del Gruppo con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19 giugno 2019 (di seguito, anche il "**Codice**" o il "**Codice Etico**").

Il Codice differisce per natura, funzioni e contenuti dal presente documento. Ha portata generale ed è privo di attuazione procedurale. Il Codice Etico ha come fine ultimo l'indicazione delle regole di comportamento e dei valori etico-sociali di cui deve essere permeata l'attività della Capogruppo e delle società controllate del Gruppo, in parallelo col perseguimento delle loro finalità e dei loro obiettivi, coerentemente con quanto riportato nel presente documento. In particolare, il Codice Etico contiene la descrizione delle regole di comportamento da adottare nei confronti dei diversi destinatari quali ad esempio i soci, il personale, i clienti, i fornitori, i finanziatori, la pubblica amministrazione e la collettività, oltre ai principi comportamentali da seguire relativamente ai seguenti aspetti:

- legalità;
- lealtà, correttezza, buona fede ed imparzialità di trattamento;
- tutela dei diritti umani;
- salute e sicurezza, rispetto dell'ambiente e sostenibilità;
- diligenza e professionalità;
- immagine;
- riservatezza.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico formando con esso un *corpus* di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata sull'etica e sulla trasparenza aziendale del Gruppo.

Il Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, costituisce il fondamento essenziale dei modelli della Capogruppo e delle società controllate del Gruppo e le disposizioni contenute nei Modelli si integrano con quanto in esso previsto.

Si ritiene che per un'effettiva applicazione dei canoni comportamentali previsti dal Modello sia indispensabile la previsione di un adeguato sistema sanzionatorio, volto a punire atti e comportamenti posti in essere in violazione delle regole di condotta contemplate dal Modello, dal D.lgs. 231/2001 e, più in generale dalla normativa societaria e penale.

In detta ottica, al fine di realizzare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare in maniera quanto più adeguata e sistematica gli atti ed i comportamenti realizzati in violazione (anche tentata) dei principi, delle disposizioni e delle procedure di attuazione del Modello e del Codice Etico si è proceduto all'adozione di un Codice Disciplinare che costituisce un sistema autonomo di sanzioni finalizzato a rafforzare il rispetto e l'efficace attuazione del presente Modello e di tutte le disposizioni interne che ne costituiscono attuazione.

Il Codice Disciplinare costituisce parte integrante dei Modelli, e attua le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2, lett. e), 2-bis, 2-ter e 2-quater e all'art. 7, comma 4, lett. b), del D.lgs. 231/2001.

L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle sanzioni indicate nel Codice Disciplinare, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte.

4. Modifiche ed aggiornamento del Modello

Il presente documento deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società.

Nel caso in cui modifiche, quali chiarimenti o precisazioni del testo, di natura esclusivamente formale si rendano necessarie, l'Amministratore Delegato della Società può provvedervi in maniera autonoma, dopo aver sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza e dandone informativa nella prima seduta utile.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello, devono essere segnalati dall'OdV in forma scritta al Consiglio di Amministrazione per il tramite del Presidente, affinché il Consiglio possa eseguire le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono a opera dell'Amministratore Delegato con il coinvolgimento delle Funzioni interessate. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica.

5. Oggetto sociale ed attività

5.1. Denominazione - Scopo della Società

La Società **AUTOSTRADA CAMPOGALLIANO SASSUOLO S.p.A.** ha per oggetto l'esecuzione delle opere e dei servizi previsti dal contratto di concessione avente ad oggetto le attività di progettazione, realizzazione e gestione del collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo tra la A22 e la SS 467 "Pedemontana" aggiudicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in esito a procedura ristretta indetta da ANAS S.p.A. ai sensi degli artt. 55, comma 6, 143, comma 1, 144 e 177 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Per il conseguimento dell'oggetto sociale nei termini sopra indicati, la Società potrà compiere tutte le attività ritenute opportune, ed esercitare ogni idonea funzione tecnica, industriale e promozionale, potrà altresì prestare e/o ricevere fidejussioni e cauzioni, nonché stipulare autonomi contratti a garanzia delle obbligazioni dalla medesima e/o nei confronti della medesima assunte e potrà inoltre contrarre mutui o più in generale ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento concedendo all'uopo in garanzia propri beni mobili, immobili e crediti, come potrà compiere, infine, qualsiasi operazione, mobiliare (ad eccezione dell'intermediazione in valori mobiliari e delle altre attività per le quali la legge prevede specifici titoli autorizzativi o abilitativi comunque denominati), immobiliare, commerciale, nonché le operazioni di cessione pro soluto e/o pro solvendo di tutti o di parte dei propri crediti ovvero la relativa cartolarizzazione purché non nei confronti del pubblico e nei limiti imposti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

La Società potrà assumere, purché in via non prevalente e comunque non ai fini di collocamento, partecipazione anche azionaria, in altre società costituite o costituende aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

5.2. Aspetti relativi alla Concessione

In data 4 dicembre 2014 è stata sottoscritta la Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina il rapporto tra il Concedente ed il Concessionario per la progettazione, la realizzazione e la gestione del Collegamento Autostradale Campogalliano Sassuolo.

In data 1° maggio 2016 il CIPE ha deliberato, ai sensi dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 le misure di defiscalizzazione, con prescrizioni, per l'affidamento in concessione del collegamento autostradale Campogalliano- Sassuolo (che collega la A22 e la SS467 "Pedemontana"), nonché i criteri e le modalità per la rideterminazione delle medesime in caso di miglioramento dei parametri posti a base del Piano Economico Finanziario. La delibera CIPE n. 13 del 1°maggio 2016 è stata registrata alla Corte dei Conti il 23 novembre 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016.

In data 8 settembre 2017 è stato sottoscritto l'Atto aggiuntivo alla Convenzione del 4 dicembre 2014 - tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali ed Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A. - che recepisce le prescrizioni contenute nel Parere NARS n. 1/2016 e nella delibera CIPE n.13/2016.

In data 8 febbraio 2018 è stato sottoscritto digitalmente l'Atto aggiuntivo, come modificato a seguito delle prescrizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota n. 5018 del 9 marzo 2018, ha trasmesso alla Corte dei Conti, per la successiva registrazione, il decreto interministeriale n. 65/2018 di approvazione della Convenzione, sottoscritta in data 4 dicembre 2014, e dell'Atto aggiuntivo, sottoscritto in data 8 febbraio 2018.

La Corte dei Conti, in sede di esame del decreto interministeriale di approvazione sopra menzionato, con nota n. 8666 del 29 marzo 2018, ha restituito il richiamato provvedimento *«per forma non valida, in quanto la Convenzione accessiva a detto decreto di approvazione, non risulta firmata digitalmente ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.lgs. n. 163 del 2006»*.

In data 24 aprile 2018 il Concedente ed il Concessionario, al fine di recepire il richiamato rilievo della Corte dei Conti, hanno sottoscritto nuovamente, con firma digitale, la Convenzione e l'Atto aggiuntivo, i cui contenuti rimangono immutati rispetto agli atti già sottoscritti in data 4 dicembre 2014 ed in data 8 febbraio 2018.

Tali atti, sottoscritti digitalmente, sono stati approvati in data 24 maggio 2018, mediante Decreto Interministeriale n. 289, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il predetto Decreto Interministeriale n. 289 è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 21 giugno 2018.

In data 13 luglio 2018 il Concedente ha comunicato ad Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A., a mezzo PEC, l'avvenuta registrazione del predetto Decreto Interministeriale da parte della Corte dei Conti.

In data 12 novembre 2018 Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A. ha provveduto, nel rispetto delle tempistiche previste nella Convenzione di Concessione, a consegnare al Concedente il Progetto Esecutivo del collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo tra la A22 e la SS 467 "Pedemontana" relativamente a tutti e tre i lotti funzionali in cui è stata suddivisa l'infrastruttura. Facendo seguito alle richieste di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A. – finalizzate rispettivamente ad ottenere indicazioni di carattere tecnico in ordine alla progettazione definitiva della Tangenziale di Rubiera ed alla richiesta di convocazione della Conferenza di Servizi, preordinata all'ottenimento dell'approvazione del progetto definitivo della suddetta infrastruttura – la Società è stata convocata dal Concedente a partecipare all'incontro di data 21 novembre 2018 avente ad oggetto la progettazione definitiva della Tangenziale di Rubiera, a cui ha partecipato il Direttore Tecnico Carlo Costa, fornendo informativa sullo stato della progettazione definitiva. Conseguentemente Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A. ha provveduto a consegnare al Concedente, in data 19 dicembre 2018, il Progetto Definitivo della suddetta infrastruttura.

In data 7 febbraio 2019, con nota 3175.07.02.2019, avente ad oggetto «Progetto Esecutivo lotti 1,2,3 Campogalliano-Sassuolo – Progetto Definitivo Variante di Rubiera» il MIT - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali – ha comunicato: *«In riferimento a quanto in oggetto si fa presente che, a seguito di espressa richiesta, questa Direzione Generale ha trasmesso in data 11/01/2019 alla Struttura Tecnica di Missione gli elaborati progettuali in oggetto unitamente alla Convenzione vigente per la predisposizione di una valutazione interpretativa secondo la metodologia dell'Analisi Costi-Benefici»*.

In data 25 febbraio 2019 il Consiglio di Amministrazione della Società, preso atto di quanto sopra, ha deliberato di procedere mediante istanza di accesso agli atti del MIT ai sensi della legge 241 del 1990, chiedendo di acquisire, entro il termine perentorio di trenta giorni: (a) la non meglio identificata richiesta che, secondo quanto risulta dalla nota del 7 febbraio 2019, avrebbe sollecitato al Ministero stesso l'istanza di «parere interpretativo secondo la metodologia dell'Analisi Costi- Benefici», nonché (b) ogni ulteriore atto o determinazione inerente al procedimento approvativo del Progetto Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di riscontrare la lettera del MIT di data 7 febbraio 2019 rappresentando l'illegittimità di sottoporre il progetto esecutivo dell'asse autostradale lotti 1, 2 e 3 nonché il progetto definitivo della Tangenziale di Rubiera ad una valutazione interpretativa secondo la metodologia dell'Analisi Costi Benefici, con ogni riserva di addebito anche di ordine risarcitorio. In data 12 marzo 2019 è stato quindi effettuato l'accesso agli atti, di cui la Divisione per la Vigilanza sulle Concessionarie autostradali ha redatto la relativa verbalizzazione e all'esito del quale sono state consegnate ad Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A. due note, dalle quali non si è evinta una motivazione pertinente all'iter approvativo di cui alle progettazioni in parola.

In data 21 marzo 2019 la Società ha appreso che l'Analisi Costi-Benefici – promossa dalla Struttura Tecnica di Missione del MIT in data 8 gennaio 2019 – è stata completata e ha dato esito positivo.

Le valutazioni sulla bretella Campogalliano-Sassuolo sono state pubblicate sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nelle more del perfezionamento dell'iter approvativo la Società, stante la condotta inadempiente del Concedente, ha inviato nota di prot. 79/19 di data 6 maggio 2019 con la quale ha precisato che «la condotta inadempiente di codesta Amministrazione concedente è produttiva per la concessionaria di grave danno, perché il ritardo nell'esecuzione della Convenzione si riflette inevitabilmente sia sui tempi di realizzazione dei lavori e sulla entrata in esercizio dell'opera, sia sulle attività strumentali richieste alla Concessionaria, prima fra tutte la negoziazione del contratto di finanziamento di cui all'art. 11-bis.2 della Convenzione, introdotto dall'art. 6 del I Atto aggiuntivo.

Alla luce di quanto sopra la Concessionaria, nel riservarsi la quantificazione dei danni subiti e subendi per effetto del contestato inadempimento, rappresenta fin d'ora che i termini di Convenzione relativi agli obblighi e adempimenti sulla stessa gravanti dovranno essere necessariamente prorogati in proporzione al ritardo prodotto dall'inadempimento di codesta Amministrazione concedente, trattandosi di fatto ovviamente non imputabile alla Concessionaria».

L'ente concedente, con nota protocollata al n. 12711 di data 22 maggio 2019, ha convocato la Società ad una riunione avente ad oggetto «la verifica in merito allo stato di avanzamento e fasi approvative dei progetti». Nel corso della riunione, tenutasi il 29 maggio 2019, sono stati richiesti alcuni approfondimenti di carattere trasportistico e la disponibilità a svolgere alcune ulteriori simulazioni, afferenti ai dati di traffico.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato il Concessionario in data 18 luglio 2019 e 13 settembre 2019 e in entrambe le occasioni ha ragguagliato la Società sull'andamento degli ulteriori approfondimenti tecnici. In data 09 settembre 2019 il Progetto definitivo della tangenziale di Rubiera, ha ricevuto parere favorevole con prescrizioni, raccomandazioni e osservazioni da parte del Provveditorato

Interregionale per le OO. PP. Lombardia Emilia-Romagna così come espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 15/05/2019; conseguentemente il MIT con nota n. 22076 del 13 settembre 2019, ha espresso il proprio nulla osta alla redazione del livello esecutivo del progetto Variante di Rubiera, che recepisca le relative prescrizioni.

Con nota n. 22139 del 16 settembre 2019, il MIT ha richiesto ad Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A. di nominare il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 D.lgs. 50/2016.

In data 1 ottobre 2019 è pervenuta comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, contenente il Decreto n. 22531 di data 20 settembre 2019 che, previe prescrizioni e raccomandazioni, ha approvato, nell'ambito dei rapporti convenzionali tra la Concessione Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A. e la Concedente, il progetto esecutivo del "Collegamento Autostradale Campogalliano Sassuolo tra la A22 e la S.S. 467 Pedemontana", per un importo complessivo di € 406.444.674,80, di cui € 300.917.266,70 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 16.814.963,11 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 105.527.408,10 per somme a disposizione.

Con riferimento alla Variante alla S.S. 9, c.d. Variante di Rubiera, in data 6 dicembre 2019 la Società con nota di prot.170/19 ha inviato al Ministero delle Infrastrutture Direzione Generale per lo sviluppo del Territorio e la programmazione ed i progetti internazionali richiesta di accertamento della conformità urbanistica ai sensi del D.P.R. 383/1994.

In data 30 gennaio 2020, con nota protocollo n. 1482, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha richiesto, per quanto attiene i profili ambientali, le determinazioni del competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, disponendo nel contempo la sospensione del procedimento di accertamento della conformità urbanistica ai sensi del D.P.R. 383/1994 e quindi, di fatto, subordinando l'avvio della Conferenza di Servizi alla verifica della permanenza della determinazione della Regione Emilia Romagna in merito all'esclusione dalla procedura di VIA.

In data 18 febbraio 2020, con nota protocollo n. 4791, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali, facendo seguito alla predetta comunicazione, ha indicato alla Società la possibilità di interfacciarsi direttamente con le strutture regionali competenti. Lo stesso Ministero, in data 3 aprile 2020, con nota protocollo n. 8836, ha chiesto esplicito riscontro in merito alla Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente.

In data 8 aprile 2020 la Regione Emilia-Romagna ha risposto al Ministero, e per conoscenza anche alla Società, osservando come "permangano le condizioni per l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA dal momento che l'area interessata dal progetto nel tempo non ha subito modifiche significative: 1) dal punto di vista delle tutele ambientali e paesaggistiche, [...] 2) dal punto di vista della tutela della salute, [...] 3) dal punto di vista della pianificazione [...]".

In data 10 aprile 2020 con nota di protocollo n. 386/20 la Società ha provveduto ad inoltrare il parere espresso dalla regione Emilia-Romagna al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, chiedendo di esprimere le proprie determinazioni, se dovute a norma di legge, per quanto attiene gli adempimenti di cui al D.lgs. 152/2006, nonché al Ministero delle Infrastrutture Direzione Generale per lo sviluppo del Territorio e la programmazione ed i progetti internazionali, affinché provvedesse alla riattivazione del procedimento

sospeso non appena ricevuta la determinazione sopra richiamata del Ministero dell'Ambiente, con la conseguente convocazione della Conferenza dei Servizi per l'accertamento della conformità urbanistica ai sensi del D.P.R. n. 383/1994.

In data 9 giugno 2020 il MIT – Direzione Generale per lo sviluppo del Territorio e la programmazione ed i progetti internazionali, con nota protocollo n. 471/20, ha invitato la Società a trasmettere a tutti gli enti ed amministrazioni indicati in fase di avvio del procedimento, con la nota n. 170/19 del 6 dicembre 2020, copia del progetto definitivo conforme a quella già trasmessa al Ministero. La Società ha ottemperato in data 10 luglio 2020, con nota prot. 557/20.

In data 6 agosto 2020 la Società, con nota 627/20, facendo seguito alle comunicazioni intercorse con il Ministero dell'Ambiente, ha trasmesso la dichiarazione del progettista della Variante di Rubiera, il quale attestava che "il progetto definitivo è sostanzialmente coincidente con il progetto preliminare in base al quale è stata condotta la Verifica di Assoggettabilità a VIA nell'anno 2006".

In riferimento alla predetta dichiarazione, il Ministero dell'Ambiente – per il tramite di un funzionario della Regione Emilia-Romagna (nota protocollata al n. 793/20 del 14 ottobre 2020) ha rilevato che è stato fatto intendere che tra i documenti vi sono delle modifiche, se pur ritenute dal proponente non significative, e che pertanto la valutazione circa la significatività o meno di tali modifiche spettava al Ministero dell'Ambiente. A tal fine, richiedeva l'esplicitazione delle medesime da parte del progettista.

In data 9 e 17 novembre 2020 la Società inviava ulteriore documentazione tecnica volta a chiarire e riscontrare le richieste pervenute dal Ministero dell'Ambiente.

5.3 Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono stati nominati dall'Assemblea degli Azionisti di data 19 maggio 2020 per tre esercizi sociali e pertanto sino all'Assemblea di approvazione del Bilancio 2022. A seguito delle dimissioni di Corrado Bianchi con decorrenza dal 31 dicembre 2020 e di Michele Pizzarotti a far data dal 20 gennaio 2021, il Consiglio di Amministrazione riunitosi il 27 gennaio 2021 ha cooptato rispettivamente i Consiglieri Marco Tarantino e Diego Colucci.


I Membri del Comitato Esecutivo, la cui nomina è riservata al Consiglio di Amministrazione, sono stati designati nella seduta del 12 giugno 2020. Il Comitato Esecutivo è attualmente composto dall'Amministratore Delegato, dal Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione e da un Consigliere/Direttore Tecnico.

L'incarico alla Società di Revisione è stato conferito dall'Assemblea degli Azionisti di data 19 maggio 2020, su proposta del Collegio sindacale, per tre esercizi sociali.

L'Organismo di vigilanza con composizione Collegiale è stato nominato da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 giugno 2020 e rimarrà in carica fino alla scadenza dell'organo amministrativo.

5.4 La struttura organizzativa – Definizione delle responsabilità

La Società ha assegnato specifiche responsabilità nelle seguenti aree: (i) Area tecnica e Direttore Tecnico; (ii) Area Amministrazione, finanza e Personale; (iii) Area comunicazione, relazioni istituzionali, come si evince dallo schema sopra riportato. Di seguito, l’Organigramma della Società aggiornato al 22 luglio 2020.



5.5 Gruppo di riferimento

Nel Gruppo, coordinato da Autostrada del Brennero S.p.A., si concentrano capacità e competenze specifiche ed appropriate, opportune ed utili, in grado di creare sinergie atte a rendere più efficiente e sostenibile la filiera dei trasporti fornendo servizi alle persone, ai mezzi ed alle imprese attraverso l’integrazione fra diverse realtà, inducendo così a considerare il trasporto medesimo non più come somma di attività distinte ed autonome dei diversi vettori interessati, ma come un’unica prestazione, in una visione globale del trasporto e, quindi, in un’ottica di catena logistica integrata.

La Capogruppo ha il compito di dirigere e supportare le attività del Gruppo, esercitando l’indirizzo strategico, il coordinamento ed il controllo della gestione delle società partecipate.

Nell'ottica di rendere economicamente e funzionalmente valida la struttura di tutte le attività del Gruppo, il Consiglio di Amministrazione di Autostrada del Brennero S.p.A. ha approvato il Regolamento di Gruppo in data 8 novembre 2013 (con successive modifiche di data 29 luglio 2016 e 18 maggio 2018). Tale documento costituisce la disciplina di riferimento per guidare i rapporti tra tutte le società rientranti nell'area di consolidamento, affinché i relativi comportamenti siano ispirati a regole organizzative e gestionali uniformi, nel quadro di strategie comuni, secondo logiche di direzione, coordinamento e governo imprenditoriale del Gruppo. Il Regolamento consente di operare, pur nella propria autonomia, in armonia con il modello di governo definito, volto a promuovere la gestione efficiente e la valorizzazione delle singole società e del Gruppo nel suo complesso. In data 24 luglio 2015 il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha approvato le direttive in merito agli indirizzi strategici da perseguire e la definizione delle linee di indirizzo per la Società.

Nel compimento del proprio ruolo all'interno del Gruppo, la Capogruppo fornisce un supporto in ambito finanziario, amministrativo, contabile, organizzativo e gestionale.

6 Adozione e aggiornamento del Modello da parte della Società

A seguito dell'emanazione del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, la Società ha avviato un progetto interno finalizzato alla predisposizione del Modello di cui all'art. 6 del citato decreto.

La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea con le disposizioni del D.lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida elaborate da Confindustria¹.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio sulla cui base si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

L'identificazione dei processi sensibili è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione e del funzionamento aziendale ed una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale mirate all'individuazione e comprensione dei processi sensibili e dei sistemi e procedure di controllo già adottati.

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità vi sia la astratta possibilità di commettere reati.

L'analisi è stata condotta su tutte le attività che prevedono un contatto e/o un'interazione tra risorse aziendali e soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, nonché sulle altre attività nell'ambito delle quali sia astrattamente ipotizzabile la commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001.

Sulla base dei processi sensibili individuati, delle procedure e dei controlli già adottati, nonché delle previsioni e delle finalità del D.lgs. 231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento delle attuali

¹ Le Linee Guida di Confindustria sono reperibili all'indirizzo: <https://www.confindustria.it/notizie/dettaglio-notizie/linee-guida-confindustria-231-modelli-organizzativi>.

procedure interne e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello “specifico” di organizzazione, gestione e monitoraggio.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, consentire alla Società di tempestivamente prevenire ed impedire la commissione dei reati oltre che di sviluppare la consapevolezza nei Destinatari del Modello, così come definiti nel capitolo 9, nell'ambito dei processi sensibili, di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

I principi cardine, cui il Modello si ispira, sono:

- a) le Linee Guida di Confindustria in base alle quali è stata predisposta l'analisi del contesto aziendale e la mappatura dei processi sensibili;
- b) i requisiti indicati dal D.lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - l'attribuzione ad un Organismo di Controllo e di Vigilanza del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001;
 - la messa a disposizione dell'Organismo di Controllo e di Vigilanza di risorse finanziarie adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
 - l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
 - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.
- c) i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - le verificabilità e tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni, in considerazione della struttura della Società e delle risorse aziendali;
 - la definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione all'Organismo di Controllo e di Vigilanza delle informazioni rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001.

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità con delibera del 6 ottobre 2016 e con la medesima delibera il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'Organismo di Vigilanza con composizione monocratica. Con l'approvazione del Modello il Consiglio di Amministrazione si impegna al rispetto dello stesso. Con delibere successive del Consiglio di Amministrazione, la Società ha adottato versioni di volta in volta aggiornate del presente documento.

Essendo il Modello un “atto di emanazione dell'organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1 lett. a) del D.lgs. 231/2001), le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza

del Consiglio di Amministrazione salva la facoltà di quest'ultimo di delegare l'Amministratore Delegato. In tal caso il Consiglio d'Amministrazione ratificherà tutte le modifiche eventualmente apportate dall'Amministratore Delegato.

7 Modello di Autostrada del Brennero S.p.A. e delle Società controllate

In ragione dell'attenzione posta dalla Capogruppo alle tematiche di *corporate governance* e alla tutela della legalità nella conduzione delle diverse attività di *business*, la stessa, nel rispetto dell'autonomia propria di ogni società controllata, promuove l'adozione da parte delle stesse di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/01. Tutte le Società controllate adottano in autonomia un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo, previa delibera dei rispettivi consigli di amministrazione, dopo aver analizzato ed identificato le attività a rischio di reato e le misure atte a prevenirle. Tutte le Società controllate, nella definizione del proprio modello, si attengono ai principi applicabili del presente documento, integrandone i contenuti e le necessarie misure di controllo in base alle specifiche peculiarità inerenti alla natura, le dimensioni, il tipo di attività, la struttura delle deleghe interne e dei poteri delle Società controllate stesse. È cura di ogni singola società controllata adottare un proprio modello e nominare un proprio Organismo di Vigilanza.

Il modello adottato dalle Società controllate è comunicato all'Organismo di Vigilanza di Autobrennero, che ne riferisce al Consiglio di Amministrazione nella relazione di cui al successivo capitolo 12. Ogni successiva modifica di carattere significativo, apportata al proprio modello, è comunicata dagli organismi di vigilanza delle Società controllate all'Organismo di Vigilanza di Autobrennero.

8 Identificazione dei reati rilevanti per la Società

Il Modello è stato elaborato tenendo conto della struttura e dei rischi specifici derivanti dalle attività concretamente svolte dalla Società e della natura e dimensione della sua organizzazione.

In considerazione di tali parametri, la Società ha considerato come rilevanti i seguenti reati presupposto:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- reati societari (art. 25-*ter*);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqes*);
- omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies*);
- reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
- reati tributari (art. 25-*quinqesdecies*).

Per quanto riguarda le restanti categorie di Reati Presupposto previste dal Decreto (tra cui i Delitti contro l'industria e il commercio previsti dall'art. 25-*bis.1*, i Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dall'art. 25-*quater*, le Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili previste dall'art. 25-*quarter.1*, la Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o scommessa prevista dall'art. 25-*quaterdecies* ed il Contrabbando previsto dall'art. 25-*sexiesdecies*) si è ritenuto che, alla luce dell'attività principale svolta dalla Società, del contesto socioeconomico in cui opera e dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che usualmente la stessa instaura con soggetti terzi, non siano presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della Società. Al riguardo, si è comunque provveduto a presidiare i rischi inserendo idonei principi di comportamento nel Codice Etico della Capogruppo e delle Società controllate che vincolano in ogni caso i destinatari al rispetto dei valori essenziali quali solidarietà, rispetto della persona umana, moralità, correttezza e legalità.

Il presente documento individua nella successiva Parte Speciale le attività della Società denominate sensibili a causa del rischio insito di commissione dei reati qui elencati e prevede per ciascuna delle attività sensibili principi e protocolli di prevenzione.

In ogni caso, il Modello è tempestivamente integrato o modificato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e comunque previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza quando siano intervenute:

- modifiche normative quali ad esempio l'introduzione di nuovi reati e/o la modifica degli attuali;
- modifiche nelle modalità di svolgimento dell'attività di impresa;
- ogni altra situazione illustrata nel precedente capitolo 4 "Modifiche ed aggiornamento del Modello".

9 Destinatari del Modello

In considerazione del fatto che la Società non ha una struttura organizzativa con proprio personale dipendente, ma tutte le attività di gestione e tecnico-operative vengono eseguite dalla struttura organizzativa della Capogruppo in forza di un contratto di servizi infragruppo, i Destinatari del presente Modello (di seguito, anche i "**Destinatari**"), tenuti alla sua conoscenza ed osservanza, sono:

- (i) i componenti del Consiglio di Amministrazione, cui spetta il compito di fissare gli obiettivi, decidere le attività, realizzare i progetti, proporre gli investimenti ed adottare ogni decisione o azione relativa all'andamento della Società;
- (ii) l'Amministratore Delegato;
- (iii) i Responsabili Aree Competenti, nonché i componenti del Comitato Esecutivo, a cui è demandata la gestione ordinaria e straordinaria della Società entro i limiti della procura conferita;

- (iv) i componenti del Collegio Sindacale, nell'espletamento della funzione di controllo e verifica della correttezza formale e sostanziale dell'attività della Società e del funzionamento del sistema di controllo interno;
- (v) la Società di revisione;
- (vi) il personale dipendente ed i collaboratori della struttura organizzativa della Capogruppo che svolge tutte le attività per conto della Società in forza del contratto di servizi infragruppo;
- (vii) tutti i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- (viii) tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con la Società.

10 Diffusione del Modello

Il Modello è portato a conoscenza dei Destinatari, sia mediante la consegna di copia cartacea o digitale ovvero mediante la pubblicazione dello stesso in apposite sezioni dedicate nel sito Internet aziendale, da cui sarà liberamente e gratuitamente scaricabile e stampabile.

I contratti stipulati con fornitori, consulenti, collaboratori esterni, *outsourcer*, *partners* e altre parti contrattuali prevedono una specifica clausola esplicita di presa visione del presente Modello, richiamando la fonte ove sarà possibile reperirlo, definendo le conseguenze della violazione alle norme da parte degli stessi.

11 Formazione

È compito della Società attuare e formalizzare specifici piani di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico da parte del management.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è obbligatoria per tutti i Destinatari ed è gestita dal Responsabile del Sistema di Gestione Qualità in stretta cooperazione con l'OdV che si adopera affinché i programmi di formazione siano erogati tempestivamente.

La Società garantisce la predisposizione di mezzi e modalità che assicurino sempre la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione delle presenze dei partecipanti, la possibilità di valutazione del loro livello di apprendimento e la valutazione del loro livello di gradimento del corso, al fine di sviluppare nuove iniziative di formazione e migliorare quelle attualmente in corso, anche attraverso commenti e suggerimenti su contenuti, materiale, docenti, ecc.

La formazione, che può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici, e i cui contenuti sono vagliati dall'Organismo di Vigilanza, è operata da esperti nella disciplina dettata dal Decreto.

12 Organismo di Vigilanza

12.3 Funzione

La Società istituisce, in ottemperanza al Decreto, un Organismo di Vigilanza, autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società stessa e ai relativi profili giuridici.

A garanzia del principio di terzietà, l'OdV è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società, avendo come unico ed esclusivo riferimento il Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio Regolamento interno di funzionamento, approvandone i contenuti e presentandolo al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile successiva alla nomina.

Tale documento esplicita i criteri e le modalità operative volti all'attuazione ed al rispetto dei compiti, dei poteri e delle funzioni attribuiti all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare costantemente:

- a) sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari, come identificati nel capitolo 9;
- b) sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- c) sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- d) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

12.4 Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'OdV, motivando il provvedimento riguardante la scelta di ciascun componente, che deve essere selezionato esclusivamente in base a requisiti di:

- autonomia e indipendenza

dal momento che l'OdV ha compiti di controllo dell'operatività aziendale e delle procedure applicate, la posizione dello stesso nell'ambito dell'ente deve garantire la sua autonomia da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente ed in particolare dei vertici operativi, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime, anche, nella vigilanza in merito all'attività degli organi apicali. Pertanto, l'OdV risponde, nello svolgimento di questa sua funzione, soltanto al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dello stesso una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale quest'ultimo può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'autonomia e l'indipendenza del singolo membro dell'OdV sono determinate in base alla funzione svolta ed ai compiti allo stesso attribuiti, individuando da chi e da che cosa questo deve essere autonomo ed indipendente per poter svolgere tali compiti. Conseguentemente, i membri dell'OdV non devono:

- ricoprire, all'interno di Autobrennero o delle Società controllate, incarichi di tipo operativo;
- essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Autobrennero o delle Società controllate;

➤ trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale situazione di conflitto di interessi;

- professionalità

L'OdV deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Pertanto, è necessario che all'interno dell'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere attività ispettiva e consulenziale.

Una volta individuati i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, verifica la sussistenza di tali condizioni basandosi non solo sui *curricula*, ma anche sulle dichiarazioni ufficiali e specifiche raccolte dal Consiglio direttamente dai candidati.

- continuità d'azione

La continuità di azione non deve essere intesa come "incessante operatività", dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza esclusivamente interno all'ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una diminuzione della indispensabile autonomia che deve caratterizzare l'Organismo stesso. La continuità di azione comporta che l'attività dell'OdV non debba limitarsi ad incontri periodici dei propri membri, ma essere organizzata in base ad un piano di azione ed alla conduzione costante di attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione dell'ente.

L'Organismo di Vigilanza è composto, nel rispetto dei parametri di cui sopra, in forma collegiale da tre membri non appartenenti al personale della Società, nominati dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì il Presidente dell'OdV.

La composizione dell'OdV può essere modificata in qualsiasi momento a seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. L'OdV rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla sua nomina. L'OdV scaduto per decorrenza del termine, conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Organismo. I membri dell'OdV possono essere rieletti.

12.5 Requisiti di eleggibilità

La carica di componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria;
 2. a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque delitto non colposo;
- c) le preclusioni di cui alla precedente lettera b) valgono altresì in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 c.p.p. salvo che sia intervenuta l'estinzione del reato.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV.

12.6 Revoca, sostituzione, decadenza e recesso

La revoca dall'incarico di componente dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione e solo in presenza delle seguenti condizioni:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità di cui al paragrafo precedente;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti all'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico;
- l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'OdV.

Il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina del componente dell'OdV non più idoneo e provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 10.2, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico.

Ciascun componente dell'OdV può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, previo preavviso minimo di un mese con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

In caso di decadenza o recesso in capo ad uno dei componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto inidoneo.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente dell'OdV, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente.

12.7 Svolgimento delle attività e poteri

L'Organismo di Vigilanza si riunisce con cadenza almeno trimestrale ed è convocato dal Presidente. Le riunioni possono anche essere convocate ogni qualvolta uno dei membri ne faccia richiesta, venendo in tal caso meno l'obbligo della formale convocazione. Inoltre, durante lo svolgimento della prima seduta utile, può delegare specifiche funzioni al Presidente. La convocazione deve essere portata a conoscenza del Consiglio d'Amministrazione.

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'OdV è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale, e riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, cui riferisce tramite il proprio Presidente.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV e dei suoi membri non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può verificare la coerenza tra quanto svolto dallo stesso Organismo e le politiche interne aziendali.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello e del Codice Etico e di Comportamento, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati. In particolare, l'OdV:

- svolge o provvede a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dall'azienda, soprattutto nell'ambito dei processi sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi annualmente in sede di *reporting* al Consiglio di Amministrazione;
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello e aggiorna la lista di informazioni che gli devono essere trasmesse;
- si coordina con le altre funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione a processi e procedure identificate nel Modello; a tal fine l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale riguardante le attività sensibili della Società;
- attiva e svolge le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi d'indagine;
- effettua interventi estemporanei e non programmati;
- chiede informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili, a tutto il personale dipendente della Società, a collaboratori, consulenti, nonché a tutti i soggetti destinatari del Modello, individuati secondo quanto previsto al paragrafo 9;
- chiede annualmente, e comunque qualora si ritenga opportuno, informazioni agli organismi di vigilanza delle Società controllate;
- si avvale dell'ausilio e del supporto del personale dipendente della Società;
- richiede l'esecuzione degli interventi necessari all'aggiornamento/adeguamento del Modello;
- richiede alla funzione di revisione interna gli interventi di audit ritenuti necessari sia nel piano annuale che in relazione a specifiche segnalazioni e/o rischiosità;
- segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione qualsiasi violazione del Modello accertata dall'OdV stesso e ogni informazione rilevante al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al D.lgs.231/2001;
- verifica periodicamente il Modello e il Codice Etico e, ove necessario, propone al Consiglio d'Amministrazione eventuali modifiche e aggiornamenti;
- verifica i programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche sulla responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.lgs. 231/2001;
- sensibilizza e favorisce la conoscenza e la comprensione dei principi delineati nel Modello e nel Codice Etico e di Comportamento;
- definisce o modifica il programma di monitoraggio del Modello 231 anche attraverso l'espressione di un parere sul piano annuale dei controlli della Società;
- gestisce le segnalazioni di irregolarità ricevute che riguardino eventuali violazioni del Modello;

Al fine di perseguire gli obiettivi descritti la Società assicura all'Organismo di Vigilanza:

- a) la massima libertà di iniziativa e di controllo sulle attività aziendali nonché il libero accesso alle informazioni aziendali, senza vincoli di subordinazione gerarchica che possano condizionarne l'autonomia di giudizio;
- b) adeguate risorse finanziarie (le spese sostenute dall'OdV nell'espletamento del mandato, adeguatamente motivate, sono a carico della Società);
- c) la possibilità di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di consulenti esterni, con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo;
- d) l'uso, anche se non necessariamente esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni ed ogni altra attività ritenuta necessaria;
- e) idoneo personale di segreteria e mezzi tecnici necessari.

12.8 Flussi informativi da e verso l'organizzazione

L'OdV ha l'obbligo di riferire unicamente al Consiglio di Amministrazione, anche su fatti rilevanti del proprio ufficio o eventuali urgenti criticità del Modello emerse nella propria attività di vigilanza.

Gli obblighi di comunicazione previsti verso il Consiglio di Amministrazione e la periodicità minima per dette comunicazioni, nonché la periodicità degli incontri con il Collegio Sindacale, sono individuati e normati in apposito regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza predisposto dallo stesso OdV.

L'OdV stabilisce le informazioni che i soggetti coinvolti nella gestione delle attività sensibili devono trasmettere assieme alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate all'Organismo stesso.

Tutto il personale aziendale e i soggetti esterni destinatari del presente documento devono comunicare direttamente con l'OdV per segnalare eventuali violazioni del Modello nonché le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei cosiddetti reati-presupposto, utilizzando i canali ed i recapiti resi noti dall'Organismo di Vigilanza.

A tal fine è istituito un canale dedicato di comunicazione per la consultazione dell'OdV che consiste in un indirizzo di posta elettronica (odv.autocs@gmail.com) reso noto ai Destinatari a cui dovranno essere inviate le eventuali segnalazioni e il cui accesso è riservato unicamente all'OdV. Tale modalità di trasmissione è volta a garantire la massima riservatezza dei segnalanti e/o del contenuto delle segnalazioni anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi e/o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti dei segnalanti.

In qualunque momento, un destinatario del presente Modello, dovesse trovarsi coinvolto in un procedimento penale relativo ad uno dei reati presupposto indicati nel Decreto, lo stesso deve darne immediata comunicazione all'OdV e al Presidente della Società, il quale provvederà ad informare il Consiglio di Amministrazione.

La Società e l'Organismo di Vigilanza si impegnano a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché la tutela da qualsiasi tipo di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, anche indiretta, salva l'ipotesi di segnalazione effettuate con dolo e/o mala fede.

In condivisione con l'OdV, la Società adotta una procedura ove sono descritte le modalità di gestione dei rapporti con lo stesso OdV e dei flussi informativi che vengono scambiati fra l'Organismo di Vigilanza e le funzioni aziendali.

Tutte le informazioni di cui venga in possesso l'Organismo di Vigilanza vengono trattate nel rispetto ed in conformità a quanto prescritto dal Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 del 30/06/2003, così come novellato dal D.lgs. 101/2018 del 10/08/2018 e s.m.i.

12.9 Rapporti con l'Organismo di vigilanza della Capogruppo

L'OdV della Capogruppo può chiedere informazioni agli organismi di vigilanza delle Società controllate, qualora siano ritenute necessarie per il corretto svolgimento delle attività di controllo nell'ambito della Capogruppo.

L'OdV della Società segnala immediatamente eventuali gravi violazioni del Modello di organizzazione e gestione e condivide la relazione semestrale/annuale con l'OdV della Capogruppo, nei tempi e con le modalità stabilite dal proprio regolamento, indicando le violazioni accertate al proprio modello organizzativo e le sanzioni disciplinari applicate, le modifiche di carattere significativo apportate al proprio modello organizzativo, e i fatti rilevanti, riscontrati nell'esercizio dell'attività di vigilanza, che possano interessare l'attività o l'organizzazione della Capogruppo.

13. Whistleblowing

13.1. La normativa di riferimento

In data 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 30 novembre 2017 n. 179 che regola le forme di tutela per coloro che segnalano eventuali illeciti o irregolarità nell'ambito dello svolgimento dell'attività lavorativa, sia in ambito pubblico, che privato ("Whistleblowing").

La predetta legge ha modificato l'art. 6 del D.lgs. 231/2001 con l'introduzione degli artt. 2-bis, 2-ter e 2-quater, disponendo quanto segue: (i) i Modelli di organizzazione, gestione e controllo devono prevedere l'attivazione di uno o più canali finalizzati alla trasmissione delle segnalazioni di condotte illecite a tutela dell'integrità dell'ente e in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, oltre ad istituire almeno un canale alternativo che garantisca la riservatezza con modalità informatiche; (ii) le segnalazioni di condotte illecite devono essere circostanziate ovvero fondate su elementi di fatto precisi e concordanti; (iii) i sistemi disciplinari dei Modelli organizzativi devono prevedere sanzioni nei confronti di coloro che riportino informazioni false rese con dolo o colpa, nonché sanzioni verso coloro che violino le misure di tutela del segnalante; (iv) gli stessi Modelli devono prevedere il divieto di qualsiasi forma di ritorsione o misura discriminatoria nei confronti dei segnalanti o cd. whistleblower nell'ambito del rapporto di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Successivamente, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato la Direttiva n. 2019/1937 sulla “Protezione delle persone che denunciano violazioni delle norme UE”, che prevede un sistema efficiente ed efficace di tutela degli informatori volto a prevenire ed individuare le violazioni del diritto comunitario che rechino un danno all’interesse pubblico, nonché al benessere della società in cui gli stessi operano.

Entro il 31 dicembre 2021 l’Italia e gli altri Paesi membri dell’Unione europea dovranno recepire la Direttiva sul sistema di whistleblowing, integrando la disciplina dettata nei rispettivi ordinamenti nazionali.

In relazione all’ambito oggettivo di applicazione, la Direttiva intende proteggere coloro i quali segnalino non solo le violazioni relative ai reati di cui al D.lgs. 231/2001 o alle violazioni del Modello adottato dagli enti, ma anche: (i) violazioni che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’UE nei settori elencati nell’allegato della Direttiva (ad es. appalti pubblici, servizi finanziari, tutela dell’ambiente, ecc.); (ii) violazioni delle norme in materia di concorrenza; (iii) violazioni che ledono gli interessi finanziari di cui all’art. 325 TFUE (lotta contro la frode), anche con riferimento alla direttiva PIF in materia di tutela penale degli interessi finanziari); (iv) violazioni riguardanti il mercato interno, con riferimento agli atti che violano le norme in materia di imposta sulle società.

In riferimento all’ambito soggettivo di applicazione, invece, la Direttiva prevede che nel settore privato, le imprese con almeno cinquanta lavoratori o con un fatturato annuo superiore a dieci milioni di euro, oltre a quelle che operano in settori ad alto rischio, stabiliscano delle *policies* interne volte a prevedere canali di comunicazione interni sicuri per la segnalazione dei reati che devono garantire l’anonimato del segnalante e di chi viene segnalato.

13.2. L’implementazione del sistema delle segnalazioni da parte della Società

In segno di una precisa volontà e di un serio impegno nel promuovere la cultura della legalità e della trasparenza, il management della Società ha messo a disposizione di tutti i soggetti apicali, nonché dei loro sottoposti – con il supporto della Capogruppo - un canale di segnalazione con modalità informatiche, in grado di garantire l’anonimato “informatico” del segnalante, al fine di evidenziare condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, mediante una piattaforma esterna.

La Società ha deciso di affidare la gestione delle segnalazioni all’Organismo di Vigilanza. Difatti, ogniqualvolta viene inserita una nuova segnalazione sulla piattaforma esterna i componenti dell’Organismo di Vigilanza vengono aggiornati mediante la ricezione di un messaggio di posta elettronica contenente unicamente tale informazione. La gestione delle segnalazioni, invece, può avvenire unicamente attraverso la piattaforma.

La procedura delle segnalazioni è regolamentata da una apposita policy adottata dalla Capogruppo e dalle Società controllate, che costituisce parte integrante del presente Modello.

14. Attività di Auditing

Autobrennero ha affidato in outsourcing l'attività di auditing della Capogruppo ad una società specializzata, ed ha intenzione di estendere il perimetro di tali attività anche alla Società, al pari delle altre Società controllate.

Con cadenza annuale il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo predispone – anche mediante la condivisione degli obiettivi con la stessa Società – ed approva il piano delle attività di auditing della Capogruppo e della Società.

Il piano degli audit si prefigge l'obiettivo di fornire appropriati suggerimenti volti a migliorare il processo di *governance* della Società, al pari della Capogruppo e delle altre Società controllate, nel raggiungimento delle seguenti finalità:

- favorire lo sviluppo di appropriati valori e principi etici dell'organizzazione;
- garantire l'efficace gestione dell'organizzazione e l'*accountability*;
- identificare i rischi aziendali, ivi compresa la ricognizione di tutti gli eventi e le variabili che necessitano di monitoraggio, e comunicarli alle relative funzioni dell'organizzazione;
- coordinare le attività di *auditing* e il processo di scambio dei flussi informativi tra il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Comitato Esecutivo della Società, l'Organismo di Vigilanza, il Collegio Sindacale, ed i revisori esterni.

In particolare, le attività di auditing della Società includono la disamina e la valutazione indipendente dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché del livello di efficienza con il quale sono svolte le attività societarie, anche nell'ambito dei rapporti della stessa società con la Capogruppo, con la società Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. e con gli altri soggetti terzi, promuovendo l'adozione di controlli equilibrati in rapporto al beneficio stesso.

A tal fine, è opportuno inserire in tutti i contratti di *service* della Società una clausola contrattuale che consenta a quest'ultima di potere eseguire delle attività di auditing nei confronti delle controparti contrattuali (*outsourcer*) al fine di verificare il corretto e tempestivo rispetto di quanto previsto nel Modello.

Gli esiti delle attività di auditing vengono riportati, secondo le scadenze previste nel piano approvato, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, nonché all'Amministratore Delegato, e condivisi con la Capogruppo.

Le successive attività volte al monitoraggio dell'assolvimento delle eventuali "non conformità" o "aree di miglioramento" riscontrate all'esito delle attività di auditing saranno gestite dall'*internal audit* direttamente con la Società, e verranno condivise annualmente con la Capogruppo.

Nell'ambito delle predette attività, l'Internal Auditor ("**Internal Auditor**") - inteso come il Responsabile delle attività di auditing - interagisce con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con l'Amministratore Delegato della Società, nonché con i componenti dell'Organismo di Vigilanza e del Collegio Sindacale, in modo da adempiere alle proprie responsabilità senza essere soggetto a interferenze funzionali o circostanze pregiudizievoli che possano determinare conflitti di interesse o impedimenti alle normali attività di audit.

Nell'ambito delle riunioni di coordinamento, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Società e/o della Capogruppo può richiedere, all'Internal Auditor, supporto nell'esecuzione delle attività di verifica previste nell'ambito dei reati ex. D. Lgs. 231/01.

15. Sistema sanzionatorio

Si ritiene che per un'effettiva applicazione dei canoni comportamentali previsti dal Modello sia indispensabile la previsione di un adeguato sistema sanzionatorio, volto a punire atti e comportamenti posti in essere in violazione delle regole di condotta contemplate dal Modello, dal D.lgs. 231/2001 e, più in generale dalla normativa societaria e penale.

In detta ottica, al fine di realizzare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare in maniera quanto più adeguata e sistematica gli atti ed i comportamenti realizzati in violazione (anche tentata) dei principi, delle disposizioni e delle procedure di attuazione del Modello e del Codice Etico la Capogruppo ha adottato un Codice Disciplinare di Autobrennero e delle Società Controllate che costituisce un sistema autonomo di sanzioni finalizzato a rafforzare il rispetto e l'efficace attuazione del presente Modello e di tutte le disposizioni interne che ne costituiscono attuazione.

Il Codice Disciplinare, allegato al presente documento, costituisce parte integrante del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società, e attua le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2, lett. e) e all'art. 7, comma 4, lett. b), del D.lgs. 231/2001.

L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle sanzioni indicate nel Codice Disciplinare, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte.